

Pubblicato il 07/09/2018

N. 04242/2018 REG.PROV.CAU.
N. 06499/2018 REG.RIC.**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6499 del 2018, proposto da Regione **Umbria**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paola Manuali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede della Regione **Umbria** in Roma, via Barberini, n. 11;

contro

WWF Italia Onlus, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del Presidente *pro tempore*, Arci Caccia Nazionale, in persona del Presidente *pro tempore*, ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del Presidente *pro tempore*, Enalcaccia, in persona del Presidente *pro tempore*, ANLC - Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare n. 120 del 25 luglio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per l'**Umbria** (Sezione Prima), resa tra le parti, concernente l'approvazione del calendario venatorio della stagione 2018/2019.

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio di **WWF**Italia Onlus nonché di Federazione Italiana della Caccia, di Arci Caccia Nazionale, di ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, di Enalcaccia e di ANLC – Associazione Nazionale Libera Caccia;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per la Regione **Umbria** l'Avvocato Paola Manuali, per il **WWF** Italia Onlus l'Avvocato Alessio Petretti, su delega dell'Avvocato Maurizio Balletta, e l'Avv. Alberto Maria Bruni;

- ritenuto che, nella comparazione tra gli opposti interessi, deve ritenersi prevalente in questa sede cautelare quello, altrimenti irrimediabilmente compromesso nelle more del presente giudizio, alla conservazione delle specie, oggetto della caccia di selezione, a fronte di censure che, tra l'altro, pongono in rilievo l'assenza, allo stato, di un Piano faunistico venatorio regionale – ormai scaduto dal 2014 – aggiornato e, dunque, di una più generale, approfondita, attualizzata e consapevole programmazione nell'ambito della quale, anche indipendentemente dall'adozione dei singoli piani di selezione da parte degli ATC, si iscriva coerentemente e armonicamente il prelievo selettivo degli ungulati in aggiunta all'ordinario arco temporale di caccia previsto dall'art. 18, comma 1, della l. n. 157 del 1992, come ha già posto in rilievo il decreto monocratico n. 3701 del 2 agosto 2018 del Presidente della III Sezione;

- considerato, pertanto, di dovere mantenere la *res litigiosa adhuc integra* sino all'approfondimento, da parte del primo giudice, delle complesse questioni di merito;

- ritenuto infine che, proprio per la complessità delle questioni oggetto del presente giudizio, sussistono gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare della Regione **Umbria** (Ricorso numero: 6499/2018).

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO